



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITÀ MARITTIMA DELLO STRETTO**

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

“Disciplina sperimentale della gestione dei passeggeri e dei bagagli a bordo dei mezzi veloci sulla linea Villa San Giovanni- -Messina e viceversa”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTA la Convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTA la Legge 5 giugno 1962, n. 616 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTO il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTA la legge 28.01.1994 n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la propria Ordinanza n. 88/2017 in data 31/08/2017, “Disciplina delle procedure di imbarco, trasporto e sbarco di passeggeri e veicoli sui mezzi veloci e le navi Ro/Ro che effettuano servizio di linea nelle acque dello Stretto di Messina e che approdano nei porti di Messina e Tremestieri”;
- CONSIDERATO l’aumento nella stagione estiva del numero dei passeggeri e, soprattutto dei relativi bagagli a seguito, sui mezzi veloci di linea che effettuano la navigazione tra il porto di Messina e il porto di Villa San Giovanni, collegamento principale con la locale stazione ferroviaria in coincidenza con i treni a lunga percorrenza al fine di garantire la continuità territoriale;
- CONSIDERATO il maggior volume di traffico passeggeri e la maggiore frequenza giornaliera di corse è svolta sulla rotta per Villa San Giovanni (RC);
- VISTA la notevole presenza a bordo, in particolare durante la stagione estiva, di bagagli anche di notevoli dimensioni, che sovente vengono posizionati dai passeggeri nei corridoi esistenti tra le file dei sedili destinati ai passeggeri, intralciando pertanto, il regolare passaggio degli stessi e rendendo difficoltosa ogni eventuale manovra di evacuazione urgente del mezzo navale in caso di emergenza;
- CONSIDERATO che l’equipaggio dei mezzi veloci di linea durante le operazioni di ormeggio e disormeggio, è impegnato nelle predette operazioni nautiche, non potendo, pertanto provvedere al controllo della sistemazione dei bagagli negli appositi spazi all’uopo destinati a bordo di ogni unità, né può controllare che i passeggeri prima dell’arrivo in porto rimangano seduti ai loro posti fino al termine delle operazioni di ormeggio per motivi di sicurezza;
- RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire la massima sicurezza dei passeggeri presenti a bordo, in caso di emergenza e necessità di urgente evacuazione dei mezzi veloci di linea, disciplinare al meglio l’organizzazione a bordo dei predetti mezzi navali in merito alla sistemazione dei passeggeri e dei bagagli a loro seguito, in particolare dei bagagli ingombranti;
- CONSIDERATE le osservazioni espresse verbalmente dalla società Blujet a questa Autorità marittima a seguito di riunione in data 29/05/2026 e tramite nota datata 08/06/2026 della società Liberty Lines, in merito all’oggetto della presente Ordinanza;

- VISTA la necessità - in applicazione degli art. 17, 30, 81 cod. nav. e 59 del relativo regolamento di esecuzione e delle altre disposizioni in materia di sicurezza portuale - di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, regolamentino, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e polizia marittima, la salvaguardia della vita umana in mare e tutela ambientale;
- CONSIDERATA la necessità di applicare in via sperimentale una nuova disciplina della gestione dei passeggeri e dei relativi bagagli a bordo dei predetti mezzi navali che consenta di mantenere libere le sfuggite ed i passeggeri seduti nella fase più rischiosa della navigazione;
- CONSIDERATO che le maggiori criticità in materia sono state rilevate e documentate relativamente alla tratta Villa San Giovanni – Messina e viceversa, in considerazione della prosecuzione del viaggio marittimo con il viaggio ferroviario;

ORDINA

Articolo 1 (Servizio di assistenza ai passeggeri).

1. In aggiunta al servizio di assistenza per le persone a mobilità ridotta, a bordo delle unità veloci di linea nello Stretto di Messina, tra i porti di Villa San Giovanni e Messina nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto 2026, deve essere istituito un servizio di assistenza ai passeggeri, composto da almeno due persone adeguatamente formate secondo la normativa di settore vigente e dedicate esclusivamente a tale servizio, con i seguenti compiti:
 - 1.1. accogliere i passeggeri a bordo dell'unità, indicando i posti a sedere e il luogo di deposito per i bagagli ingombranti (cioè i bagagli che per dimensioni e peso non possono essere riposti sotto il sedile, nelle cappelliere o in modo da non ostruire il passaggio di altri passeggeri o le vie di sfuggita);
 - 1.2. assistere le persone che ne facciano richiesta a prendere posto a sedere;
 - 1.3. verificare che i corridoi e le sfuggite e i relativi percorsi siano liberi da ingombri;
 - 1.4. fornire le informazioni di viaggio (durata della navigazione, condizioni meteo-marine);
 - 1.5. preavvisare e comunicare l'inizio e la fine del periodo di navigazione in cui è obbligatorio per i passeggeri rimanere seduti, ai sensi del successivo articolo 4;
 - 1.6. fornire, all'inizio del viaggio, le istruzioni di sicurezza e le informazioni sui percorsi di sfuggita e sui mezzi collettivi di salvataggio, anche mediante richiamo alla visione di filmati o opuscoli.
2. Il personale assegnato all'assistenza dei passeggeri deve essere facilmente riconoscibile anche rispetto agli altri componenti dell'equipaggio, portando sulla propria uniforme la scritta "*assistenza passeggeri*" in italiano ed inglese.
3. Il Comando di bordo, dovrà vigilare affinché il personale indicato nei precedenti punti, ottemperi a quanto prescritto con la presente ordinanza.

Articolo 2 (Movimentazione dei bagagli ingombranti a bordo della nave).

Il servizio di assistenza passeggeri di cui all'articolo precedente deve essere in grado di facilitare la movimentazione all'interno della nave dei bagagli ingombranti, come definiti al precedente art. 1.1, sia nelle fasi di imbarco che di sbarco, anche fornendo ai passeggeri adeguati ausili strumentali per raggiungere l'area di deposito.

Articolo 3
(Area di deposito per i bagagli ingombranti).

1. Deve essere prevista a bordo un'area idonea allo stivaggio dei bagagli ingombranti, adeguatamente vigilata, anche a mezzo di impianto televisivo a circuito chiuso, in conformità alle norme sulla tutela dei dati personali (GDPR).
2. Ai passeggeri che depositano un bagaglio ingombrante deve essere consegnata una targhetta che ne permetta l'associazione con il passeggero e faciliti l'identificazione del bagaglio ed il prelievo al momento dello sbarco.

Articolo 4
(Obblighi per il comandante ed i passeggeri).

1. Il Comandante dell'unità deve comunicare tramite messaggio vocale o specifico segnale sonoro e visivo il momento in cui per i passeggeri è obbligatorio rimanere seduti, cioè:
 - 1.1. dall'inizio delle operazioni di disormeggio fino all'uscita dalle ostruzioni portuali;
 - 1.2. dall'ingresso in porto (ostruzioni portuali) fino al termine delle operazioni di ormeggio;
 - 1.3. in caso di navigazione con stato del mare pari o superiore a forza 4 della scala Douglas di cui all'articolo 255 del D.P.R. 435/1991, salvi i casi di necessità;
 - 1.4. in ogni altra circostanza in cui a giudizio del Comandante sia necessario per garantire la sicurezza della navigazione e l'incolumità dei passeggeri.

Articolo 5
(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato o illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

I contravventori, inoltre, saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta violazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che è pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito web *www.messina.guardiacostiera.it*.

Messina, (data come da firma digitale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA
(firmato digitalmente)